

Esecuzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33941 del 22/12/2024 (Rv. 673404-01)

Termini di esecuzione - di ultimazione - Clausole di incentivazione - Premi - Limite di legge del 10% dell'importo netto dell'appalto - Applicabilità - Fattispecie.

In materia di appalti pubblici, le clausole contrattuali che prevedono incentivi, comunque denominati, per l'ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine stabilito dalle parti (c.d. clausole di incentivazione o accelerazione), non possono in ogni caso giustificare, neppure se congiuntamente considerate, il riconoscimento di un premio superiore al limite legale del dieci per cento dell'ammontare netto dell'appalto ex art. 23 del d.m. n. 145 del 2000 e art. 117 del d.P.R. n. 554 del 1999 - *ratione temporis* applicabili. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non cumulabili le due tipologie di premio previste dal contratto, ma aveva liquidato quella di importo maggiore, relativa al minor tempo d'interferenza dei lavori con il traffico, in misura superiore al dieci per cento del valore netto dell'appalto).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33941 del 22/12/2024 (Rv. 673404-01)